

25/22/CR10b/C7-C17

**DOCUMENTO PER L'AUDIZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE
AFFARI SOCIALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI IN MERITO ALLA
PROPOSTA DI LEGGE RECANTE "ISTITUZIONE DELLE FIGURA
PROFESSIONALE DELL'AUTISTA SOCCORRITORE"**

Definizione delle figure di Soccorritore e di Autista Soccorritore.

Premessa

E' ormai da tutti condivisa l'esigenza di definire la figura del soccorritore e dell'autista soccorritore, regolamentando le condizioni generali di qualificazione e le modalità di formazione, la specificità di contesto e i reciproci rapporti all'interno dei vari ambiti organizzativi nei quali si collocano tali figure secondo le diverse opzioni contrattuali, ovvero a titolo volontario e gratuito. La definizione delle figure rappresenta un riconoscimento formale nel Sistema di Emergenza Sanitaria Preospedaliera del ruolo fondamentale degli autisti di ambulanza che operano alle dipendenze delle aziende pubbliche e del contributo delle Associazioni di volontariato (OdV) le quali, attraverso le reti nazionali di ANPAS, CRI e Misericordie, offrono supporto fondamentale al sistema stesso a garanzia della sua sostenibilità complessiva.

Si ritiene, pertanto, necessario riconoscere all'autista soccorritore - anche nel caso in cui presti la propria attività a titolo volontario e gratuito - il diritto alle indennità di rischio, pericolo e danno previste per le altre figure professionali di operatori del soccorso.

Si rende, infine, necessario definire l'iter per l'acquisizione dei relativi attestati di qualificazione agganciati a percorsi formativi sufficientemente standardizzati ma non rigidi, utili ad assicurare i livelli essenziali di formazione e la certificazione delle competenze necessarie per le attività caratteristiche e per incidere più marcatamente in valutazione e controlli di conformità e adeguatezza delle risorse umane dedicate.

Art. 1 Definizione della figura e del profilo del Soccorritore e dell'Autista Soccorritore

1. Il Soccorritore dell'Emergenza Sanitaria (Soccorritore EMS) è l'operatore che, in possesso dell'attestato di qualifica conseguito a seguito di specifico percorso di formazione di cui al comma 9 del presente articolo, svolge attività di soccorso sanitario di base, di assistenza durante il trasporto nonché di collaborazione con le équipes di soccorso nelle diverse fasi dell'intervento nel Sistema di Emergenza Sanitaria Preospedaliera.

2. L'Autista Soccorritore dell'Emergenza Sanitaria (Autista Soccorritore EMS) è l'operatore che, previo conseguimento dell'attestato professionale a seguito di specifico percorso di formazione di cui al comma 10 del presente articolo, è abilitato con competenze alla guida dei mezzi di soccorso, svolge le attività di conduzione di mezzi di soccorso di base e avanzati e di trasporto sanitario non di emergenza urgenza, nonché quelle di attuazione di manovre di soccorso sanitario di base e di collaborazione con le équipes di soccorso nelle diverse fasi dell'intervento. Per i trasporti sanitari non di emergenza urgenza può essere utilizzato anche personale autista di ambulanza privo di formazione di cui al comma 10.
3. Il Soccorritore EMS e l'Autista Soccorritore EMS, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 1° Febbraio 2006, n. 43, sono considerati operatori di interesse sanitario.
4. Il Soccorritore EMS e l'Autista Soccorritore EMS svolgono la propria attività:
 - a) sui Mezzi di Soccorso di Base del Sistema di Emergenza Sanitaria Preospedaliera in collaborazione con gli altri membri dell'equipaggio e in collegamento funzionale con la Sala Operativa di riferimento;
 - b) sui Mezzi di Soccorso Avanzato del Sistema di Emergenza Sanitaria Preospedaliera e ospedaliera in collaborazione con gli altri operatori sanitari del soccorso in collegamento funzionale con la Sala Operativa per l'emergenza urgenza o struttura di riferimento;
 - c) il Soccorritore e l'Autista Soccorritore svolgono la propria attività sui Mezzi di Trasporto Sanitario, di enti pubblici, enti del terzo settore ed altri soggetti non pubblici.
5. Le competenze e le attività del Soccorritore EMS afferiscono all'area del soccorso alla persona e sono rivolte alla gestione dell'evento, ad assicurare con metodiche di base il soccorso alla persona, ad effettuare le manovre di primo soccorso alla vittima di malore/trauma, a garantire l'immobilizzazione ed il trasporto delle persone soccorse e la collaborazione attiva con i professionisti sanitari.
6. Le competenze e le attività dell'Autista Soccorritore EMS afferiscono sia all'area del soccorso alla persona (di cui al comma 5) sia all'area della conduzione dei mezzi di trasporto e di soccorso. Le competenze relative all'area della conduzione dei mezzi, ovvero afferenti alle preminenti attività di autista, sono rivolte al corretto utilizzo dei veicoli in uso, alla guida degli stessi, nonché, alla gestione dei veicoli con nozioni relative all'efficienza dei veicoli di soccorso compresi presidi ed impiantistica; altresì collabora alla valutazione della sicurezza nei luoghi dell'evento. L'Autista Soccorritore EMS opera nel rispetto del Codice della Strada e di altra normativa vigente, sulla base delle

direttive della Sala Operativa del Sistema di Emergenza Sanitaria Preospedaliera di riferimento o dell'ente di appartenenza e delle disposizioni impartite dal personale sanitario che assiste il paziente a bordo.

7. Per quanto attiene all'attività di soccorso alle persone il Soccorritore EMS e l'Autista Soccorritore EMS agiscono secondo i protocolli e le procedure operative (Regionali e di Provincia Autonoma) vigenti nel Sistema di Emergenza Sanitaria Preospedaliera e le indicazioni impartite dal personale sanitario preposto alla gestione dell'intervento.
8. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano predispongono e mantengono un registro pubblico delle persone abilitate, aggiornato ai vari livelli di abilitazione acquisita. L'iscrizione ai singoli registri pubblici è riconosciuta ed equiparata a livello nazionale.
9. Il percorso formativo per l'acquisizione dell'attestato di qualifica di Soccorritore EMS di cui al comma 1 del presente articolo, ha una durata complessiva di 150 ore, suddivise in 115 ore di teoria ed esercitazioni e 35 ore di tirocinio o servizio con soccorritore EMS che presta assistenza al paziente.
10. Il percorso formativo del Soccorritore che voglia acquisire l'attestato professionale di Autista Soccorritore EMS di cui al comma 2, ha una durata complessiva di 50 ore (200 ore totali, comprensive delle 150 ore del percorso formativo del Soccorritore), di cui 30 di teoria ed esercitazioni nelle materie atte ad acquisire il bagaglio culturale di cui al Comma 6, e 20 ore di tirocinio sui veicoli di emergenza sanitaria con la presenza di un tutor Autista Soccorritore Certificato, o anche da solo su ambulanze adibite al trasporto sanitario non di emergenza urgenza.
11. La formazione del Soccorritore EMS e dell'Autista Soccorritore EMS è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che nel rispetto delle disposizioni del presente documento, sulla base dei propri ordinamenti e della propria organizzazione, individuano, autorizzano e accreditano le strutture pubbliche e private per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale (fra le quali ad esempio le reti nazionali del soccorso maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 41 comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, e le loro articolazioni, il Co.E.S. Italia dove presente, etc). La verifica del percorso formativo potrà essere svolta da parte dell'organizzazione provinciale e regionale del Sistema di Emergenza Preospedaliera, che ne cura la Direzione Scientifica, in base alle indicazioni delle Amministrazioni Regionali e delle Province Autonome che potranno altresì svolgere attività di verifica mediante appositi atti convenzionali nonché la pianificazione numerica del personale necessario al mantenimento del

sistema stesso.

I requisiti minimi di accesso per la formazione del profilo di autista soccorritore sono il diploma di scuola dell'obbligo, la patente di guida e i requisiti previsti dal Codice della Strada.

12. Il possesso dell'attestato di abilitazione di Soccorritore EMS e di Autista Soccorritore EMS è requisito obbligatorio per svolgere l'attività prevista per ciascun profilo, sui Mezzi di Soccorso di Base e Avanzati nell'ambito del Sistema di Emergenza Sanitaria Preospedaliera ed ospedaliera.
13. Le qualifiche di Soccorritore EMS e di Autista Soccorritore EMS sono rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, attraverso le strutture accreditate alla formazione di cui al comma 11, a seguito del superamento dell'esame finale e costituiscono titolo abilitante in tutto il territorio nazionale.
14. Norme transitorie:
La qualifica di Soccorritore conseguita in precedenza all'entrata in vigore del presente documento, ovvero l'attività di servizio su mezzi di soccorso pari ad almeno 200 ore di servizio, documentata con apposita attestazione degli enti, associazioni o organizzazioni, viene riconosciuta come equipollente alla qualifica di cui al comma 1.
 - a. La qualifica di Autista Soccorritore con attestante l'avvenuta formazione nella guida in emergenza conseguita in precedenza all'entrata in vigore del presente documento, ovvero l'attività di conduzione dei mezzi di soccorso pari ad almeno 400 ore di servizio, documentata con apposita attestazione degli enti, associazioni o organizzazioni, viene riconosciuta come equipollente alla qualifica di cui al comma 2.
 - b. La qualifica di soccorritore e autista soccorritore viene rilasciata dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai soggetti che, all'entrata in vigore della presente norma, risultino certificati allo svolgimento dell'attività specifica ed eventualmente, a loro discrezione, possono prevedere l'attivazione di percorsi volti a colmare eventuali debiti formativi.
 - c. L'attestato professionale di autista soccorritore sostituisce il requisito specifico di esperienza professionale richiesto nei concorsi o selezioni di assunzione.
15. Con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, di cui al Decreto Legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, sentita l'Agazia per i Servizi Sanitari Regionali, sono adottate le disposizioni di esecuzione del presente articolo e sono definiti i percorsi formativi, i contenuti degli stessi. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riconoscono crediti formativi derivanti da altri percorsi di formazione attinenti.

16. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono riservate, rispettivamente, ai soggetti in possesso della qualifica di Soccorritore EMS e Autista Soccorritore EMS, iscritti nei relativi registri, decorsi trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Sino allo spirare di tale termine è consentito lo svolgimento delle attività suindicate anche sulla base della previgente disciplina regionale o provinciale, entro l'ambito territoriale di competenza (ne consegue l'impossibilità, qualora non concordato tra le parti e non decorsi tali termini delle Pubbliche Amministrazioni di richiedere obbligatoriamente tale requisito all'atto dell'affidamento diretto delle attività. In casi eccezionali, valutati dal Sistema di Emergenza Sanitaria Preospedaliera Regionale, i trentasei mesi possono essere prorogati *una tantum* di ulteriori 12 mesi).

Roma, 13 febbraio 2025